

TI_GERICHTE 11.1995.243 vom 29. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.243

FR: TI_GERICHTE 11.1995.243 du 29 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1995.243 del 29 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante assevera che il fabbisogno fissato dal Pretore deve essere maggiorato del 20%, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale, così da ottenere un importo di fr. 2'719.–, ciò che corrisponde a un ammanco - da colmare dal marito - di fr. 1'119.– mensili. a) Per l'art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il diritto dell'appellante di percepire una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 CC, contestato dal marito, è, come si vedrà in appresso, ammesso l'appello adesivo dovendo essere respinto su questo punto. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 a edizione, pag. 152 n. 760 segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 151 CC la rendita è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare temporaneo; in tal caso la rendita è assicurata per la durata del presumibile reinserimento professionale del coniuge beneficiario, avuto riguardo allo stato di salute di costui, alla durata del matrimonio, all'età delle parti, alla situazione economica in genere e alla possibilità per il beneficiario di ritrovare un'attività lucrativa a tempo pieno o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione d'indigenza secondo l'art. 152 CC, anche se nel limitare la rendita nel tempo il giudice deve fare prova di riserbo, tenuto conto delle motivazioni di ordine sociale poste alla base della norma, volta a impedire che il coniuge beneficiario cada nell'indigenza (DTF 114 II 11). b) Nella fattispecie il fabbisogno della moglie (fr. 2'265.75) non è contestato come tale e tenuto conto di quanto sopra deve essere fissato in fr. 2'719.–. Considerato che il suo reddito di fr. 1'600.– non è stato posto in discussione, l'appellante ha un ammanco mensile di fr. 1'119.–, da coprire, di principio, con un contributo. c) La richiesta tendente a farsi riconoscere la pensione alimentare di fr. 1'119.– fino al 1° gennaio 2006 è irricevibile già per il fatto che è stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nelle conclusioni del 27 settembre 1994 la moglie aveva confermato in effetti le domande di petizione, in cui la rendita veniva ridotta del 30% dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2005. Tenuto conto del fatto che

l'appellante stessa ha chiesto dal 1° gennaio 1999 la riduzione del 30% della rendita (petizione, pag. 10 punto 6.1.3), la prestazione deve essere limitata a fr. 783.– dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2005. L'appello deve di conseguenza essere accolto entro questi limiti. II. Sull'appello adesivo

E. 3

Il marito ritiene che la moglie non abbia diritto alla pensione alimentare poiché essa non sarebbe coniuge innocente. L'innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all'art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell'art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell'indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell'art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Si aggiunga che per essere causale, il comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che, insieme a altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale. In concreto il Pretore ha accertato che l'istruttoria non aveva consentito di appurare fatti che permettessero di addossare una colpa esclusiva o preponderante all'uno o all'altro coniuge. Egli ha ritenuto nondimeno che la turbativa era riconducibile a fattori di carattere economico, che sembravano risalire per lo più alla nascita del primo figlio. L'appellante adesivo, sulla base della testimonianza di _____, ritiene invece che la moglie sia gravemente responsabile della disunione coniugale. I rimproveri mossi alla moglie (trascuratezza nella cura della casa, lamentele per la troppa gente in casa ed episodio della seconda gravidanza) non permettono tuttavia di intravedere una colpa causale nella disunione. Intanto lo stesso appellante adesivo non ha mai sostenuto che tali circostanze potessero assurgere a colpa: negli allegati preliminari egli ha chiesto la pronuncia del divorzio senza attribuzione di colpe (risposta pag. 7), sostenendo che le cause della disunione erano da ricondurre all'ingiustificata e ossessiva gelosia della moglie e alla sua reale incapacità di gestire il ruolo di donna (risposta pag. 11). Inoltre non risulta che il marito si sia mai lamentato di trascuratezze nella cura della casa e del fatto che sia nata una seconda figlia, né che abbia intrapreso qualche passo per limitare le frequentazioni di amici. Si aggiunga che tale situazione, per altro, risale ai primi tempi del matrimonio e che il rimprovero di trascuratezza delle faccende domestiche si fonda su un giudizio personale della citata teste. In evenienze siffatte non è possibile ravvisare una colpa causale della moglie, che deve pertanto essere riconosciuta coniuge innocente.

E. 4

L'appellante sostiene che la moglie non sarebbe in grave ristrettezza poiché disponendo di una formazione professionale di aiuto infermiera essa potrebbe percepire almeno fr. 3'000.– mensili. La rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 CC ha come scopo ultimo di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d'indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). La rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e

dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977 pag. 187), come pure delle possibilità del debitore (Deschenaux/ Tercier/Werro , op. cit., pag. 152 seg.) L'età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81, applicabile anche all'art. 152 CC). Come si è visto, il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2'719.– mensili, di modo che rispetto al reddito di fr. 1'600.–, essa ha un ammanco mensile di fr. 1'119.– da coprire, di principio, con un contributo. La censura relativa al reddito da computare alla moglie non può essere condivisa. Certo essa, di formazione aiuto infermiera, prima del matrimonio esercitava tale professione, ma come questa Camera ha già avuto modo di accertare, lo stesso appellante ha implicitamente ammesso di avere consentito a che la moglie smettesse di lavorare durante il matrimonio, di modo che alla stessa non può essere imputato oggi un reddito superiore a fr. 1'600.– mensili (inc. _____/_____ pag. 9 consid. 3b).

E. 5

L'appellante adesivo sostiene che il suo onere fiscale ammonta a fr. 372.75 e non a fr. 200.– come fissato dal Pretore. Ora, il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In concreto l'appellante ha prodotto una dichiarazione dell'ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio dalla quale risultano gli importi delle imposte scoperte (doc. 25). Tale documento non basta tuttavia per accertare quale sia l'effettivo carico fiscale corrente del marito, anche perché egli non indica gli elementi sui quali l'autorità fiscale si è fondata per la tassazione. Tenuto conto che lo stesso giorno è stata allestita la notifica di tassazione, l'appellante avrebbe dovuto produrre tale documento e non limitarsi a una semplice dichiarazione sprovvista di elementi concreti. Ne discende che in assenza di altri chiari elementi di giudizio, non vi è motivo per dipartirsi dall'importo di fr. 200.– mensili. Neppure può essere ammessa la posta relativa alla frequentazione per motivi di salute della piscina, quantificata in fr. 100.–, poiché tale spesa non risulta comprovata, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame. Il fabbisogno del marito può pertanto essere confermato in fr. 2'655.75, ai quali va aggiunto il 20% (DTF 118 II 97 consid. 4b. aa; Geiser , ZBJV 129/1993 pag. 353), per un totale di fr. 3'187.–. Tenuto conto del reddito di fr. 6'466.–, non contestato, e accertati contributi alimentari ai figli di complessivi fr. 1'840.–, il marito risulta senz'altro in grado di versare un contributo alimentare di fr. 1'119.– così come postulato dalla moglie. Ne discende che l'appello adesivo è, su questo punto, destituito di fondamento. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 6

Entrambe le parti hanno postulato una diversa ripartizione degli oneri di prima sede, che il Pretore ha suddiviso in ragione di 4/10 a carico della moglie e di 6/10 a carico del marito. a) L'appellante principale ritiene che tali oneri debbano essere posti per 8/10 a carico del marito. Essa, tuttavia, non spende una parola a sostegno della sua richiesta. A norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l'atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda. L'appello si rivela, su questo punto, irricevibile. b) L'appellante adesivo ritiene che l'attrice sia maggiormente soccombente poiché il divorzio non è stato pronunciato per colpa del marito, il contributo alimentare per sé e i figli è inferiore a quello richiesto ed essa non ha ottenuto nulla in

liquidazione del regime dei beni. A ragione. Tenuto conto delle richieste di giudizio, il marito risulta in sostanza soccombente unicamente per quel che concerne il contributo alimentare per la moglie. Ciò posto, si legittima di porre a suo carico 1/3 delle spese processuali, la rimanenza restando a carico dell'attrice, tenuta a rifondergli l'importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte. L'esito dell'appello principale non giustifica in ogni modo una diversa ripartizione degli oneri di prima sede.

E. 7

Gli oneri processuali dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l'attrice ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma soccombe sulla durata e sulla ripartizione degli oneri di prima sede. Ciò giustifica di suddividere tali oneri in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per quanto riguarda gli oneri dell'appello adesivo, il convenuto ottiene parziale vittoria sulla ripartizione delle spese di prima sede ma soccombe su tutto il resto, ciò che giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere alla moglie un'indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato: _____ è tenuto a versare a _____, nata _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, una pensione alimentare di: fr. 1'119.– fino al 31 dicembre 1998; fr. 783.– dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2006, dopo di che la pensione decadrà. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. L'appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 3'200.– e le spese sono poste per un terzo a carico di _____ e per due terzi a carico di _____, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 900.– per ripetibili. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti per due terzi a carico di _____ e per un terzo a carico di _____. _____ rifonderà alla controparte l'importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario